



**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE
(Piacenza)**

ORDINANZA SINDACALE

N° 12 DEL 01-03-2020

prot. N. 2248

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

IL SINDACO

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi presso la Prefettura di Piacenza alla presenza del Prefetto, delle Autorità Regionali, Sanitarie e di Pubblica Sicurezza, dalle quali è emersa la conferma della presenza di focolai del cosiddetto "Coronavirus" in alcuni territori lombardi e piacentini;

VISTO il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01/03/2020;

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza prot. N. 2020/0022989 in data 28/02/2020 con la quale si dispone la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di tutto il personale del Comune;

d'intesa con la Prefettura di Piacenza, con l'Azienda USL di Piacenza e con l'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, in via esclusivamente precauzionale e cautelativa,

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e successive modificazioni che attribuisce al Sindaco le competenze, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, in materia di igiene e sanità;
- la precedente ordinanza sindacale n. 11 del 25/02/2020, da aversi qui per revocata e sostituita;

con i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale,

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

- 1) il pieno rispetto del contenuto del D.P.C.M. del 01/03/2020 specificatamente per quanto riportato dagli articoli 2 e seguenti;
- 2) la chiusura dell'asilo nido comunale, della scuola dell'infanzia statale, delle scuole primaria e secondaria di primo grado;
- 3) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche in tutte le restanti scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza;
- 4) la chiusura di palestre e centri sportivi pubblici e privati, con conseguente rinvio di tutte le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche previste nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- 5) la chiusura di discoteche, locali da ballo e locali pubblici con intrattenimento;
- 6) la chiusura della biblioteca comunale;
- 7) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, ivi compresi incontri e comizi pubblici;
- 8) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- 9) l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui sopra condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- 10) la limitazione della presenza, al mercato settimanale del lunedì, ai soli operatori titolari di posteggio, con ovvia esclusione di quelli residenti nei Comuni oggetto di misure restrittive come da Allegato 1 del DPCM 1/03/2020, e senza assegnazione alla spunta dei posteggi liberi;

11) la chiusura di tutti gli uffici comunali per la durata di validità della presente ordinanza sindacale con la seguente eccezione: a decorrere dal giorno 03/02/2020 l'espletamento dei soli servizi essenziali di Stato Civile e Servizi Cimiteriali previo contatto telefonico al n. 0523/861804;

12) che le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti limitino l'accesso dei visitatori agli ospiti.

Si dà atto che la presente ordinanza sarà valida dalle ore 23:59 del giorno 1 marzo 2020 e fino alle ore 23:59 del giorno 8 marzo 2020, o comunque sino ad eventuali modifiche conseguenti all'evolversi della situazione ovvero a revoca anticipata, che è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 7 della Legge n° 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone ed agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata alle forze di polizia statali e locali.

Borgonovo Val Tidone, lì 01 marzo 2020

IL SINDACO
Pietro Mazzocchi
